

Con le modifiche apportate all'art. 128 CDS dal decreto legislativo n. 59/2011, in vigore dal 19.1.2013, viene esteso l'obbligo di comunicazione agli UMC, ai fini della revisione della patente, in tutti i casi in cui venga accertata la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente in occasione di accertamenti medico-legali.

È sempre disposta la revisione della patente nei confronti delle persone destinatarie di misure amministrative in materia di violazione delle norme sulla disciplina degli stupefacenti.

La revisione della patente:

- rientra nel novero dei provvedimenti che incidono sulla patente di guida**, come la sospensione o la revoca;
- costituisce una misura cautelare** diretta a tutelare l'incolumità dei cittadini e, più in generale, la sicurezza della circolazione dal pericolo derivante dal persistere nella guida di un soggetto di dubbia idoneità;
- non ha carattere sanzionatorio**, poiché si limita a sottoporre il titolare di patente ad accertamenti medici e/o di idoneità tecnico-pratica, tendenti a verificare il permanere dei requisiti psicofisici e attitudinali richiesti per la guida (i requisiti morali non sono oggetto del procedimento di revisione);
- può essere disposta solo per i titolari di patenti italiane civili e quelle rilasciate da Stati UE e SEE.**

La revisione della patente di guida è disposta da:

- UMC, in via generale,
- prefetto, limitatamente ai casi di guida in stato di ebbrezza e per uso di sostanze stupefacenti.

## PROVVEDIMENTI OBBLIGATORI DI REVISIONE PATENTE

Il CDS prevede una specifica casistica in cui deve essere obbligatoriamente disposta la revisione patente:

- conducente che abbia causato un incidente con lesioni gravi, violando, contestualmente, una norma del CDS per la quale è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente;
- minore degli anni diciotto che sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del CDS, da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida;
- casi di coma superiore alle 48 ore;
- patologie rilevate in occasione di accertamenti medico legali;
- perdita totale del punteggio nel meccanismo della patente a punti;
- somma di punteggio derivante da gravi violazioni commesse in dodici mesi nell'ambito del meccanismo della patente a punti.

### Revisione patente per incidente con lesioni gravi per il quale viene applicata la sospensione patente

Rappresenta una casistica molto ricorrente dei provvedimenti di revisione patente disposti dagli UMC, ancor prima della specifica previsione normativa avente carattere di obbligatorietà.

### Revisione patente a minorenne che commette violazioni che comportano ritiro, sospensione o revoca della patente

Sono convertite nella **revisione** della **patente** o del **CIGC** le sanzioni amministrative accessorie di **ritiro**, **sospensione** o **revoca** della patente o del CIGC che dovrebbero essere comminate a conducenti **minorenni** per violazioni accertate a loro carico.

### Revisione patente in caso di coma di durata superiore a 48 ore

In caso di coma di durata superiore a 48 ore le unità di terapia intensiva o di neurochirurgia hanno l'obbligo di segnalare il fatto all'UMC per la successiva procedura di revisione della patente di guida.

### Revisione patente per patologie rilevate in occasione di accertamenti medico legali

Può essere disposta la revisione della patente quando i medici legali, indicati nell'art. 119, c. 2, CDS, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli relativi a visite per la conferma della validità delle patenti, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida.

### Revisione patente per perdita totale del punteggio della patente a punti

Il meccanismo della patente a punti, che ha avuto inizio dal 30.6.2003, assegna a ciascun conducente un patrimonio di partenza costituito da 20 punti. Ad ogni violazione commessa sono sottratti punti, nella misura da 1 a 10, secondo la specifica tabella che tiene conto della gravità dell'infrazione.

La perdita totale del punteggio concretizza i presupposti perché sia attuale la presunzione legale circa il dubbio sulla persistenza, in capo al conducente, dei requisiti psicofisici e di idoneità alla guida.

L'UMC, all'esaurimento totale dei punti, dispone pertanto la revisione della patente con provvedimento notificato secondo la procedura prevista dall'art. 201, c. 3, CDS.

La revisione così disposta è atto obbligatorio e definitivo e quindi è ammesso soltanto ricorso giurisdizionale al TAR o straordinario al Capo dello Stato.

Entro 30 giorni dalla notificazione il conducente deve sottoporsi a revisione della patente, ma nel frattempo può continuare a guidare essendo la patente perfettamente valida.

Se però il conducente non si presenta all'esame (o, quanto meno, non ne chiede la prenotazione) entro i suddetti 30 giorni, la patente è **sospesa** a tempo indeterminato dall'UMC con atto definitivo, notificato al titolare della patente dagli organi di polizia stradale, che provvedono al ritiro e alla conservazione del documento presso i relativi uffici.

Dall'avvenuta notifica del provvedimento è preclusa al conducente la possibilità di guidare.

La patente sarà restituita all'interessato solo dopo che l'UMC abbia confermato il superamento, con esito favorevole, dell'esame di revisione.

L'aver sostenuto con esito positivo l'esame di revisione della patente anche per motivi diversi dall'esaurimento del punteggio e quindi per dubbi sui requisiti di idoneità tecnica, comporta in ogni caso la riattribuzione dei 20 punti iniziali. Le infrazioni commesse precedentemente a tale esame, anche se comunicate successivamente al CED "Motorizzazione" non comportano decurtazione di punteggio.

### **Revisione patente per somma di punteggio derivante da gravi violazioni commesse in dodici mesi**

È soggetto a revisione della patente di guida chi commette un'infrazione da almeno 5 punti cui seguano, nell'arco di 12 mesi dalla data della prima violazione, altre due violazioni non contestuali che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti.

### **Revisione patente per accertata guida in stato di ebbrezza o di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti**

Qualora un conducente venga sorpreso alla guida di veicoli:

- in stato di ebbrezza alcolica, ovvero
- sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, viene disposta, dal prefetto, nei suoi confronti la revisione patente mediante visita medica alla CML, contestualmente all'ordinanza di sospensione provvisoria della patente (ai sensi dell'art. 223 CDS).

È sempre disposta la revisione della patente nei confronti delle persone destinatarie di misure amministrative in materia di violazione delle norme sulla disciplina degli stupefacenti.

### **Revisione patente a seguito segnalazione per detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti**

Viene sempre disposta la revisione della patente di guida qualora un titolare di patente di guida venga segnalato al prefetto per aver illecitamente importato, esportato, acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo o comunque abbia detenuto sostanze stupefacenti o psicotrope, al di fuori delle più gravi ipotesi di reato connesse al traffico di stupefacenti.

Non è richiesto che il fatto che ha dato origine alla segnalazione sia stato commesso alla guida di veicoli, né che la persona sia stata trovata in stato di alterazione correlata all'uso di stupefacenti.

La revisione avviene mediante visita medica alla CML e la competenza a disporla è del prefetto che vi provvede contestualmente all'ordinanza con cui dispone la convocazione dell'interessato per il colloquio finalizzato all'adozione delle sanzioni previste dall'art. 75 del DPR n. 309/1990.

## **PROVVEDIMENTI DISCREZIONALI DI REVISIONE PATENTE**

Il presupposto di base per ogni provvedimento di revisione patente è l'esistenza di un comportamento che faccia **sorgere dubbi sulla persistenza nel conducente dei requisiti psicofisici o di idoneità alla guida**.

La revisione ha il fine di tutelare l'incolumità dei cittadini e, più in generale, la sicurezza della circolazione stradale e può essere disposta anche quando la condotta che ha ingenerato i dubbi si sia manifestata alla guida di veicoli che non richiedono la patente (ad es.: ciclomotore, bicicletta) o richiedenti una patente inferiore (ad es., conducente munito di patente B che guida un motociclo). La facoltà di disporre la revisione della patente deve essere esercitata, infatti, in relazione a qualsiasi comportamento di guida irregolare tenuto con un veicolo dal quale si deduca una possibilità logica che siano venuti meno i requisiti di idoneità alla guida (6).

### **Revisione patente per incidenti senza lesioni o con lesioni lievi**

La revisione può essere disposta quando si verificano **incidenti** che abbiano provocato:

- lesioni lievi o lievissime**: si tratta di casi in cui non viene disposta la sospensione della patente ma emerge la responsabilità del conducente nella produzione di un sinistro e un comportamento che fa dubitare della sua abilità alla guida;

•**lesioni solo a sé stesso**: si tratta dei casi in cui l'unico conducente coinvolto nell'incidente sia rimasto ferito in modo serio e sia da presumere la sua colpa nell'incidente (es.: sbandata, fuori strada per eccesso di velocità, ecc.). In tali ipotesi, pur trattandosi anche di lesioni gravi, non viene disposta la sospensione della patente;

•**solo danni a cose**, quando sia accertata una grave imprudenza o negligenza del conducente, tale da far ritenere che il soggetto non possedeva più i prescritti requisiti psicofisici o l'idoneità alla guida.

### **Revisione patente per infrazioni gravi che non implicano altre conseguenze**

Qualora si accertino **infrazioni gravi** al Codice della strada, anche non ripetute, e sempre che sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica del conducente in relazione alla sua condotta. Le circostanze del caso concreto indicheranno quando siano da reputare esistenti simili dubbi: nel merito trattasi di valutazione discrezionale nei limiti della ragionevolezza (in ogni caso tali motivazioni devono essere chiaramente indicate nel provvedimento);

### **Revisione patente per fatti o eventi, non legati a provvedimenti sanzionatori, che fanno sorgere fondati dubbi**

L'UMC può disporre la revisione della patente qualora vengano formalmente segnalati **fatti o eventi, non legati a provvedimenti sanzionatori**, che facciano sorgere fondati dubbi sulla persistenza nel conducente di:

- requisiti psico-fisici, ovvero
- idoneità tecnica.

Tali segnalazioni potranno avvenire, ad esempio, da parte di:

- autorità sanitarie in relazione a stati patologici dei conducenti,
- autorità amministrative (es. prefettura-UTG per invalidità accertate),
- organi di polizia in attività di prevenzione.

La prassi amministrativa, nel corso degli anni, seppur a titolo esemplificativo, aveva individuato alcune fattispecie in cui la revisione ha l'evidente finalità di controllare l'effettiva entità delle minorazioni sopravvenute e di definire l'obbligo di protesi non prescritte originariamente:

- guida di un veicolo con patente normale da parte di persona invalida;
- guida di un veicolo con l'ausilio di protesi o lenti non indicate sulla patente, ecc.

### **Revisione patente ai destinatari di misure amministrative per violazione delle norme sulla disciplina degli stupefacenti**

Può essere disposta la revisione della patente nei confronti delle persone destinatarie di misure amministrative in materia di violazione delle norme sulla disciplina degli stupefacenti.

### **Revisione patente per mancato uso per lungo periodo di tempo**

Può essere disposta la revisione della patente qualora venga accertato il **mancato uso della patente per lungo periodo di tempo**, attraverso atti formali e casistica tipica, sul presupposto che non guidare per un lungo periodo di tempo (fissato, a livello amministrativo, in 3 anni) possa influire sulla capacità di guida.

Ne costituiscono esempi:

- conferma della validità della patente di guida richiesta dopo 3 anni dalla sua scadenza;
- conversione di patente extra UE, quando il titolare è residente in Italia da più di quattro anni, presupponendo il mancato esercizio alla guida per tre anni dopo il periodo di un anno dall'acquisizione della residenza nel quale è possibile guidare.

### **MOTIVAZIONI DEL PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PATENTE**

L'ampia discrezionalità che connota il potere di disporre la revisione della patente, nell'ampia previsione normativa trova un limite nell'obbligo di motivare il provvedimento con espressa indicazione di fatti specifici e concreti. La motivazione non può quindi limitarsi a generici riferimenti, ma deve chiaramente evidenziare un preciso rapporto di causa-effetto tra fatto, comportamento o violazione e dubbio sulla persistenza dei requisiti alla guida nel soggetto interessato.

Un provvedimento di revisione non motivato adeguatamente, pertanto, manifesterebbe un eccesso di potere dell'autorità che lo ha emesso e potrebbe essere censurato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a seguito di ricorso gerarchico o dal TAR a seguito di ricorso giurisdizionale.

### **PROCEDIMENTO DI REVISIONE PATENTE**

La revisione della patente di guida può riguardare sia i requisiti psicofisici sia i requisiti di idoneità alla guida e, pertanto, possono verificarsi tre ipotesi:

- dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici** prescritti: il conducente è invitato, con apposito provvedimento, a sottoporsi, entro 30 giorni, a visita presso la commissione medica locale (CML); il conducente avrà l'onere di presentare in seguito il certificato rilasciato dalla medesima CML all'UMC;

•**dubbi sui requisiti di idoneità tecnica alla guida**: il conducente è invitato, con apposito provvedimento, a recarsi presso il competente UMC per presentare domanda per sostenere gli esami di teoria e di pratica;

•**dubbi sia sui requisiti di idoneità tecnica alla guida sia sulla persistenza dei requisiti psicofisici**: il conducente è invitato, con apposito provvedimento, a sottoporsi preventivamente a visita presso la commissione medica locale che rilascia apposito certificato medico che deve essere allegato alla domanda per sostenere l'esame di teoria e guida. Lo stesso accade quando la revisione è disposta a seguito di sospensione della patente, di cui l'UMC viene informato dalla prefettura-UTG ai sensi dell'art. 218, c. 2, CDS.

Il provvedimento di revisione della patente deve essere sempre preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, risultando essenziale la partecipazione allo stesso da parte dell'interessato.

### Revisione patente mediante visita medica

La visita medica può avere i seguenti esiti:

- idoneità per la categoria di patente posseduta**: non è imposto al conducente nessun altro adempimento se non quello di presentare o inviare all'UMC, che ha disposto la revisione, il certificato medico rilasciato dalla CML unitamente a copia del provvedimento di revisione stessa, qualora non provveda la stessa CML alla trasmissione dell'esito;
- idoneità limitata alle categorie inferiori**: se il conducente viene riconosciuto sprovvisto dei requisiti psicofisici per la categoria di patente posseduta, ma non per le categorie inferiori, si può procedere al declassamento della medesima, su richiesta dell'interessato;
- idoneità con riduzione del periodo di validità**: è il caso di una malattia con postumi il cui decorso lascia qualche dubbio, per cui il medico, o soprattutto la CML, vuole riesaminare il conducente in tempi più ravvicinati rispetto alla normale durata della validità della patente (10 o 5 anni);
- inidoneità temporanea**: il conducente risulta idoneo alla guida ma, in relazione alle sue condizioni, è presumibile che riacquisterà i prescritti requisiti psicofisici. È il caso di un conducente che, dopo un incidente grave che lo ha visto coinvolto, viene chiamato alla revisione e a sostenere la visita medica prima di essersi completamente ristabilito: risulterà che può guarire dalle lesioni riportate ma che al momento dell'accertamento non è idoneo alla guida. In questo caso, come avviene per la medesima evenienza in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità del documento di guida (art. 126 CDS), la patente non è revocata, ma sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo (9), finché l'interessato non produce la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psicofisici (art. 129, c. 2, CDS);
- inidoneità definitiva**: il conducente è riconosciuto definitivamente privo dei prescritti requisiti psicofisici e si procede alla revoca della patente ai sensi dell'art. 130;
- inidoneità futura**: il conducente, ritenuto idoneo all'atto dell'accertamento, è affetto da malattia o infermità che, secondo il parere medico, con il trascorrere del tempo, farà venir meno la sua idoneità psicofisica. In relazione al tempo presumibile entro cui la CML reputa opportuno rivedere il soggetto, si potrà:

-limitare la validità della patente a uno o due anni e quindi porre una scadenza più ravvicinata;

-emettere un nuovo provvedimento di revisione.

Il giudizio della **commissione medica locale**, che provvede alla verifica dei requisiti di idoneità psicofisica del conducente nei procedimenti di revisione della patente, **non è impugnabile** in quanto trattasi di parere che ha carattere vincolante per l'UMC o per la prefettura-UTG ma, come tale, non è immediatamente efficace nei confronti dell'interessato che dovrà attendere il provvedimento emesso dall'UMC per l'eventuale ricorso.

### Revisione patente mediante esame di idoneità

L'esame di idoneità si svolge mediante le consuete due prove: teorica e pratica.

Più in dettaglio:

•la **prova teorica**, va sostenuta esclusivamente presso l'UMC, sulla base del programma previsto dalle direttive UE:

-con metodo informatizzato per le patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1, B e patenti speciali delle corrispondenti categorie;

-con metodo orale per le patenti di categoria BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE e patenti speciali delle corrispondenti categorie;

-con metodo orale per i candidati affetti da sordomutismo, con possibilità di farsi assistere, a loro spese, da un interprete appartenente alle competenti sezioni provinciali dell'Ente nazionale sordomuti;

•la **prova pratica**, va sostenuta a bordo di un veicolo della categoria di patente per cui si chiede la revisione. Il conducente può presentarsi all'esame come privatista oppure attraverso un'autoscuola: questa seconda soluzione è particolarmente consigliabile se la patente è stata conseguita da molto tempo.

La durata della prova deve essere di almeno quindici minuti per le patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE e di almeno venticinque minuti per le altre categorie.

Per questa prova d'esame non è necessario che:

-il veicolo sul quale si svolge la prova di guida sia dotato di doppi comandi;

-il conducente che sostiene l'esame di revisione sia accompagnato da persona munita di abilitazione ad istruttore di guida.

Qualora invece il conducente **non sia in possesso della patente** (perché sospesa) sono necessari:

-l'autorizzazione alla guida,

-la presenza di un accompagnatore in funzione di istruttore.

In tal caso l'UMC, all'atto della prenotazione dell'esame, rilascia un'autorizzazione ad esercitarsi alla guida valida trenta giorni, non prorogabili, che non deve essere registrata informaticamente nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e che consente di esercitarsi nel rispetto delle disposizioni dell'art. 122, c. 2, CDS.

### **Esito dell'esame di revisione patente**

Il conducente ha a disposizione solo una prova per la teoria e una per la pratica (invece delle quattro prove complessive previste per il normale rilascio). Le prove vengono svolte nella stessa giornata: in caso di esito negativo anche solo in una delle due prove, non è consentita la ripetizione dell'esame e si dovrà procedere alla revoca della patente ai sensi dell'art. 130 CDS.

L'esame di idoneità, quindi, può avere:

- esito positivo**: al conducente è confermata la validità della patente o ne è rilasciata una nuova declassata;
- esito negativo**: si procede alla revoca della patente. Il provvedimento di revoca ha effetto dal momento della notifica e il conducente ha l'obbligo di riconsegnare immediatamente la patente perché sia distrutta e cancellata dagli archivi. In caso di inadempienza può essere disposto, previa diffida, che la patente venga ritirata materialmente con l'intervento della forza pubblica. Durante il periodo intercorrente tra l'esame con esito negativo e la notifica del provvedimento di revoca il conducente può legalmente circolare, salvo che la patente non sia già sospesa per altri motivi.

### **Mancata presentazione all'esame di revisione patente - sospensione patente a tempo indeterminato**

La patente viene sempre sospesa a chi non si sottopone agli esami nei tempi prescritti senza necessità dell'emissione di un ulteriore provvedimento da parte dell'UMC o del Prefetto.

La sospensione a tempo indeterminato decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi a revisione e dura fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre in modo automatico e senza necessità di adottare un provvedimento di sospensione dopo la scadenza del termine.

Nei casi di revisione della patente disposta in dipendenza del meccanismo della patente a punti, se il conducente non si presenta all'esame (o, comunque, non ne chiede la prenotazione) entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente è sospesa a tempo indeterminato dall'UMC con atto definitivo, che deve essere notificato al titolare della patente.

### **Declassamento patente a seguito revisione patente**

Quando il conducente, titolare di patente di guida di una determinata categoria per la quale è disposta la revisione, non ha interesse a conservare la patente per quella categoria oppure ritiene di non essere in grado di superare un esame complesso, può chiedere all'UMC di sostenere l'esame di revisione per una categoria di patente inferiore. In tale caso, dopo il superamento dell'esame con esito favorevole, sarà ritirata la patente superiore e rilasciata una nuova patente di categoria inferiore.

### **Revisione patente di categoria A**

Il procedimento di revisione delle patenti di categoria A è distinto rispetto a quello delle altre categorie stante l'autonomia di tale patente.

Si può verificare diversa casistica a seconda che il provvedimento di revisione consegua a sinistro stradale verificatosi alla guida di:

- motociclo**: si dovrà sostenere la prova pratica con tale veicolo. Se l'esame di teoria ha:

-esito negativo: si provvederà alla revoca di tutte le patenti possedute;

-esito positivo, e quello di guida esito negativo: si provvederà alla revoca della patente di categoria A;  
•**motoveicolo diverso dal motociclo oppure autoveicolo**: si dovrà sostenere la prova pratica con un veicolo per la cui guida sia richiesta la patente di categoria massima posseduta. Se l'esame di teoria ha:

-esito negativo: si provvederà alla revoca di tutte le patenti possedute;

-esito positivo e quello di guida esito negativo: si provvederà alla revoca di tutte le patenti in possesso del conducente tranne quella di categoria A, ove il conducente ne fosse titolare.

### **Revisione patente di categoria già posseduta e conseguimento di altra categoria di patente**

Qualora il titolare di una patente di guida sulla quale grava un provvedimento di revisione intenda conseguire anche un'altra categoria il cui programma dell'esame teorico è differente dalla categoria già posseduta (esempio: dalla cat. B alla cat. C; dalla cat. D1 alla cat. D) l'interessato dovrà prima sottoporsi all'esame di revisione disposto a carico della patente posseduta e solo successivamente potrà sostenere le prove d'esame per il conseguimento della nuova categoria.

### **Adempimenti amministrativi per l'esame di revisione patente**

Per sostenere gli esami di teoria e guida per la revisione della patente va presentata all'UMC domanda, redatta su modello TT746, compilato e sottoscritto, con allegati:

- attestazione del versamento di 15,00 euro su conto corrente postale n. 9001;
- provvedimento che dispone la revisione della patente;
- certificato rilasciato dalla commissione medica locale, qualora richiesto nel provvedimento di revisione;
- fotocopia della patente posseduta.

### **REVISIONE PATENTI MILITARI ED ESTERE**

Stante la specificità delle patenti militari e assimilate nonché delle patenti estere, appare utile soffermarsi sull'applicabilità dell'istituto della revisione patente a queste tipologie di documenti.

#### **Revisione patenti militari e assimilate**

In relazione alle patenti militari e assimilate, sono configurabili due casi:

- revisione della patente militare**: non può essere disposta dall'autorità civile in quanto l'art. 138 CDS pone per i conducenti muniti di patenti militari e assimilate la competenza esclusiva e insindacabile dei rispettivi comandi o amministrazioni assimilate cui essi appartengono. Conseguentemente anche il provvedimento di revisione resta di competenza del comando o dell'amministrazione che ha rilasciato il documento;
- revisione della patente civile di cui è contemporaneamente in possesso il titolare di patente militare**, in relazione a incidenti o infrazioni commesse alla guida di veicoli militari o assimilati per cui era legalmente abilitato il conducente. Anche in tale ipotesi l'autorità civile non può disporre la revisione della patente civile. Nella norma è usato il termine «conducente» che non si riferisce solo alla persona titolare in sé, ma anche a chi compie l'atto della guida di un veicolo per cui è valida la patente militare.

#### **Revisione patenti estere**

Premesso che i conducenti muniti di patente estera sono tenuti all'osservanza di tutte le norme del Codice della strada, occorre distinguere fra:

- patenti rilasciate da Stati extra UE o SEE**: mentre è senz'altro ammissibile, ad esempio, un provvedimento analogo alla sospensione della patente (inibizione alla guida), dato il suo carattere indiscutibilmente sanzionatorio, la revisione, provvedimento privo di carattere sanzionatorio, non sembra invece riconducibile alle previsioni normative dell'art. 135 CDS: si deve dunque concludere sull'**impossibilità di disporre la revisione di patente straniera, neppure quando questa sia stata oggetto di provvedimento di inibizione.**

Può essere ordinata la revisione, quando ne ricorrono i presupposti, in caso di conversione di patente estera, ma il provvedimento di revisione andrà disposto sulla patente italiana ottenuta in conversione;

- patenti rilasciate da Stati UE o SEE**: ai conducenti di Stati membri UE o SEE si applica la normativa UE, anche quando è in contrasto con le disposizioni interne del singolo Stato, che devono essere disapplicate. In materia di patenti di guida le direttive UE prevedono espressamente che ai cittadini di uno Stato membro UE o SEE, che acquisiscono la residenza normale in Italia, possono essere applicate tutte le disposizioni di carattere restrittivo che incidono sul documento di guida: fra tali disposizioni restrittive è compresa anche la revisione della patente. Il procedimento è tuttavia diverso a seconda che la patente UE o SEE:

**sia stata riconosciuta:** verrà trattata alla stregua di una patente italiana, perché il sistema informatico è già in possesso di tutti i dati relativi;

**-non sia stata riconosciuta:** in tal caso verrà emesso un provvedimento manuale. È fatto obbligo al titolare della patente UE o SEE, che abbia acquisito la residenza normale in Italia, di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla revisione.

## IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PATENTE

Il provvedimento con cui viene disposta la revisione della patente è **impugnabile** mediante:

- ricorso gerarchico** al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento;
- ricorso giurisdizionale al TAR o al giudice ordinario**, in relazione alle motivazioni in base alle quali è stata disposta la revisione;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato** entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico, qualora l'amministrazione non si sia pronunciata.

### Ricorso gerarchico avverso revisione patente

Il **ricorso gerarchico** va:

- indirizzato** al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - DTNAGP - Direzione generale per la motorizzazione - Roma;
- presentato**, anche a mezzo posta, all'UMC competente per territorio, che provvederà ad inviarlo, unitamente alla relativa documentazione, alla competente divisione del DTNAGP, incaricata della trattazione; il ricorso gerarchico contro il provvedimento di azzeramento del punteggio va proposto alla Direzione generale territoriale competente;
- comunque entro 30 giorni dalla data di notificazione del provvedimento di revisione.

Tale procedura vale anche nel caso in cui la revisione sia disposta dal prefetto.

La proposizione del ricorso gerarchico avverso la revisione della patente di guida non comporta sospensione del provvedimento impugnato;

### Ricorso giurisdizionale avverso revisione patente

Il **ricorso giurisdizionale** va presentato al:

- TAR** (tribunale amministrativo regionale):

-entro 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento di revisione; questo ricorso è **alternativo** a quello amministrativo che, pertanto, se già intentato, va sospeso;

-entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico, qualora l'amministrazione non si sia pronunciata;

- Giudice ordinario** e quindi, nella fattispecie, al **Giudice di pace** per i provvedimenti di revisione emessi ai sensi dell'art. 126 bis CDS:

-entro 60 giorni dalla notificazione.

### Contenzioso relativo al provvedimento di revisione patente per azzeramento punti

Problemi particolari pone la gestione del contenzioso che sorge a seguito dell'impugnazione del provvedimento di revisione della patente per azzeramento del punteggio, emesso ai sensi dell'art. 126 bis CDS.

Considerato che in molti casi il ricorso è motivato dalla non definitività della contestazione o dalla mancata comunicazione delle singole decurtazioni del punteggio o ancora da altri motivi di carattere per lo più formale, gli UMC devono adoperarsi per limitare il contenzioso giurisdizionale, facendo precedere l'emissione del provvedimento di revisione della patente per azzeramento del punteggio dalla comunicazione di **avvio del procedimento**.

In tal modo, in sede di partecipazione procedimentale, il destinatario dell'eventuale provvedimento di revisione potrà fare presenti tutte quelle circostanze che incidono sulla legittimità della decurtazione dei punti, quali, ad esempio, la pendenza di ricorsi al Prefetto o al Giudice di Pace avverso i verbali di contestazione, la sussistenza di sentenze di accoglimento dei ricorsi, l'errata decurtazione, ecc.

Pertanto, qualora il destinatario della comunicazione di avvio del procedimento affermi l'esistenza di una delle condizioni ostative di cui sopra l'UMC deve procedere ad una verifica presso gli organi competenti (Organi di Polizia, Uffici del Giudice di Pace, Prefetture) ed emettere il provvedimento di revisione solo nel caso in cui risulti confermata la situazione di azzeramento totale del punteggio.

Resta in ogni caso ferma la necessità di una rigorosa istruttoria sui presupposti che hanno condotto all'azzeramento del punteggio anche nel caso in cui venga esperito direttamente il ricorso giurisdizionale: perciò, se dalla verifica di quanto affermato dal ricorrente, emerga l'effettiva pendenza di ricorso o di sentenza di annullamento del verbale, l'UMC dovrà interessare gli Organi di Polizia per far ripristinare il punteggio e di conseguenza annullare il provvedimento di revisione qualora non sussista più la situazione di azzeramento.

## **SANZIONI CONNESSE ALLA REVISIONE PATENTE**

L'art. 128 CDS prevede i seguenti illeciti:

- continuare a circolare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici o agli esami di revisione disposti dal prefetto o dall'UMC;
- continuare a circolare nonostante a seguito dell'accertamento sanitario sia stata dichiarata la temporanea inidoneità alla guida.

Per entrambe le violazioni è prevista sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, secondo la procedura prevista dall'art. 219 CDS.